

182.0.15

[Fenu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'anno 2022, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo annuo massimo di 6 milioni di euro, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo.».

EMENDAMENTO PROMOSSO DA:



Coordinamenti Nazionali Agenzia delle Entrate